

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1968

(67^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi » (792-B) (D'iniziativa del senatore Salari) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . .	Pag. 809, 810, 811, 812, 813, 816 817, 818, 819, 822
BERTOLA	814
BOLETTIERI	811, 812, 814, 816, 817
CARELLI	811, 814, 816, 822
CONTE	813, 814, 815, 816, 817, 818, 822
GRIMALDI	811, 812, 816, 817, 818
MASCIALE	819, 822
MEDICI	813, 814, 815, 816, 817
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . .	810, 812, 813, 815 816, 818, 819
TIBERI, relatore . . .	810, 813, 816, 817, 819, 822
TORTORA	812, 813, 815, 818

« Modifica alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e alla legge integrativa 15 settembre 1964, n. 765 » (2530) (D'iniziativa dei

senatori Tiberi e Bartolomei) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 804, 805
CARELLI	804
MASCIALE	805
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	805
TORTORA, relatore	804

La seduta è aperta alle ore 17,50.

Sono presenti i senatori: Actis Perinetti, Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Conte, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Grimaldi, Masciale, Medici, Moretti, Murdaca, Rovere, Tedeschi, Tiberi, Tortora e Valmarana.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tiberi e Bartolomei: « Modifica alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e alla legge integrativa 15 settembre 1964, numero 765 » (2530)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tiberi e Bartolomei: « Modifica alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e alla legge integrativa 15 settembre 1964, n. 765 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TORTORA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la nostra Commissione ha già avuto occasione di occuparsi dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, per cui ritengo inutile illustrarne ancora una volta le funzioni ed i compiti. Mi limito pertanto a riconfermare il mio apprezzamento per l'attività finora svolta da questo Ente, nel senso che è riuscito a potenziare l'economia agricola delle zone interessate.

Ora il presente disegno di legge tende sostanzialmente a perfezionare taluni aspetti del funzionamento di tale Ente onde consentirgli di compiere meglio la propria attività.

Il provvedimento innanzitutto tende a colmare una lacuna in quanto, pur essendo stato ampliato il territorio di operatività dell'Ente includendo 82 mila ettari della provincia di Terni, non è stata prevista la rappresentanza di questa provincia negli organi amministrativi indicati dall'articolo 4 della legge n. 765, del 1964. Da qui la necessità del presente disegno di legge che prevede appunto l'inclusione nel Consiglio di amministrazione dell'Ente dei rappresentanti della provincia di Terni.

L'allegato A, inoltre — come è detto nella relazione che accompagna il provvedimento — previsto dall'articolo 3 del presente disegno di legge, comporta sensibili variazioni territoriali. Vengono infatti aggregati al-

l'Ente, entro il perimetro della sua operatività, circa 112 mila ettari della provincia di Perugia, circa 125 mila ettari della provincia di Terni e circa 30 mila ettari della provincia di Siena, che abbracciano le parti residue di un gruppo di comuni i cui territori maggiori erano già inclusi nelle competenze dell'Ente.

Con l'articolo 2, inoltre, si modifica la norma che attualmente richiede, per la validità delle adunanze, la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione, portando il limite di validità alla metà più uno. In tal modo, evidentemente, le riunioni di questo organo diventano più agili.

L'articolo 1, infine, modifica la denominazione dell'Ente — e se ne può comprendere facilmente la ragione — che non si chiamerà più « Ente autonomo di irrigazione di Arezzo », ma « Ente autonomo per la bonifica, la irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo ».

Queste sono le disposizioni recate dal provvedimento in discussione. Personalmente mi dichiaro favorevole alla sua approvazione e mi auguro che la Commissione voglia approvarlo tenendo conto della storia di questo Ente e considerando, soprattutto, la sua validità e la necessità che operi nelle nuove zone che con questo disegno di legge vengono aggregate.

CARELLI. Signor Presidente, a suo tempo noi approvammo la legge n. 765 del 1964 relativa all'istituzione dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, di cui oggi, con il presente disegno di legge, viene proposto un ampliamento.

Personalmente ritengo che tale ampliamento sia indispensabile per rendere maggiormente funzionale questo Ente: evidentemente la ristrettezza della superficie ha consigliato l'inclusione di altre provincie che si trovano nelle identiche condizioni, consentendo loro di usufruire delle disposizioni contenute nella suddetta legge.

Pertanto credo che il disegno di legge debba essere considerato favorevolmente dalla Commissione ed approvato.

M A S C I A L E . Anch'io dichiaro di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« È istituito l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo ».

(*E approvato*).

Art. 2.

All'articolo 6, primo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, le parole « di almeno due terzi » sono sostituite dalle altre « della metà più uno ».

(*E approvato*).

Art. 3.

L'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è sostituito dal seguente:

« Il territorio di interesse dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è quello compreso entro i confini indicati nell'allegato A della presente legge ».

(*E approvato*).

Art. 4.

L'articolo 2 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è sostituito dal seguente:

« In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operatività dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato B alla presente legge.

Sono estese al territorio così classificato le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910, in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana.

Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operatività dell'Ente si applicano, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530 ».

(*E approvato*).

Art. 5.

L'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente scelto in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) tre vice presidenti scelti in tre terne proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

c) un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

d) un rappresentante degli agricoltori, un rappresentante dei coltivatori diretti, un rappresentante dei mezzadri, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti in ciascuna delle provincie ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente;

e) i presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente, o un loro delegato;

f) i presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle provincie ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente, o un loro delegato;

g) i presidenti delle Amministrazioni provinciali delle provincie ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente, o un loro delegato;

h) un rappresentante dell'Ente di sviluppo dell'Umbria;

i) un rappresentante dell'Ente di sviluppo di Toscana e Lazio;

l) un rappresentante del Comitato regionale della programmazione economica della Toscana;

m) un rappresentante del Comitato regionale della programmazione economica dell'Umbria.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La Giunta esecutiva dell'Ente è composta del presidente, dei tre vice presidenti e di un consigliere per ciascuna delle provincie ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente, eletti dal Consiglio di amministrazione, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura

in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati ».

(È approvato).

Art. 6.

Gli allegati A e B della legge 15 settembre 1964, n. 765, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli allegati di cui do lettura:

ALLEGATO A

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DI OPERATIVITA' DELL'ENTE

La linea che circoscrive il territorio di competenza dell'Ente ha il seguente sviluppo:

Partendo dal confine interprovinciale Arezzo-Firenze-Forlì in località Monte Falterona (m. 1.654) segue il confine provinciale Arezzo-Forlì lungo la dorsale appenninica attraverso Poggio Scali (m. 1.520), Passo Fangacci (m. 1.234), Passo dei Mandrioli (m. 1.133), passo Rotta dei Cavalli (m. 1.172), Monte Nero (m. 1.234), fino a Poggio Castagnolo (m. 1.172); di qui segue il confine comunale del tratto contiguo nei comuni di Pieve S. Stefano e Badia Tedalda, passando per il Monte della Zucca (m. 1.263), per raggiungere, lungo il crinale, Poggio dell'Aquila (m. 1.037) e quindi, attraverso Monte dei Frati (m. 1.463), raggiunge a Monte Maggiore (m. 1.384) il confine provinciale Arezzo-Pesaro che segue fino alla località Il Montaccio (m. 1.072); di qui seguendo sempre il confine interprovinciale Pesaro-Perugia passa per Monte di Gragnano (m. 763), Monte Vergonzana (m. 811), Monte Caibaldini (m. 883), Piano della Serra (m. 1.020), Monte Picognola (m. 972), Monte Forcello (m. 1.085), Monte Prati di Naria (m. 867), Monte Cilio (m. 1.121), ove incontra il confine interprovinciale Pesaro-Ancona.

Da qui, proseguendo sempre lungo il confine interprovinciale Perugia-Ancona, passa nei pressi di Monte della Strega (m. 1.276) e prosegue fino ad incontrare il torrente Sentino da dove seguendo sempre il predetto confine passa nei pressi di Monte La Croce (m. 1.024) e raggiunge Monte Lo Spicchio (m. 1.200); da qui volge a sud, seguendo detto confine, toccando Valico di Fossato (m. 733) e quindi Monte Maggio (m. 1.361), sino a Campottone; da qui segue il confine provinciale Perugia-Macerata, proseguendo verso sud attraverso Monte Berella (metri 1.095), Monte Pennino (m. 1.571), Col Fiorito (m. 1.044), Monte Le Macchie (m. 1.039), Monte Tito (m. 1.044), la località Ponte Nuovo, Monte Cavolese (m. 1.493), Monte La Bandita (m. 1.563), Monte Lieto (metri 1.944), Monte Porche (m. 2.233) fino ad incontrare il confine interprovinciale Macerata-Ascoli Piceno.

Da qui proseguendo a sud lungo il confine Perugia-Ascoli Piceno, passa per Monte Argentella (m. 2.200), Quarto S. Lorenzo (metri 2.247), Forca di Presta (m. 1.536), Monte Macchialta (m. 1.751) fino ad incontrare il confine Ascoli-Rieti nei pressi di Monte Serra (m. 1.744). Passando poi per Monte Utero (m. 1.808), Monte Pizzuto (m. 1.904), Monte Trognano (m. 1.002), La Montagnola (m. 1.476), Monte Massa (m. 1.144), Pulcini, va ad incontrare il confine Perugia-Terni a Cima del Carpellone (m. 1.451).

Da qui seguendo il confine delle provincie Terni-Rieti e passando nei pressi del Lago di Piediluco, La Montagnola (m. 1.060), Monte Lacerone (m. 1.087), Monte Sardone (m. 868) raggiunge il confine della provincia di Viterbo sul fiume Tevere poco a nord della località Barca di Gallese.

Proseguendo sempre a nord-ovest lungo il confine Terni-Viterbo che passa quasi sempre lungo il fiume Tevere raggiunge la località S. Egidio e prosegue fino a S. Pietro Acquaeortus. Risale poi verso nord passando per S. Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana nelle cui vicinanze incontra il confine comunale di Chian-

ciano. Segue il predetto confine fino ad intersecare quello di Montepulciano nei pressi della località Castelluccio. Da qui volgendo verso nord coincide con il limite del territorio comunale di Montepulciano fino ad incontrare quello di Torrita di Siena in località « La Torre ».

Da questa località segue il predetto confine sino all'incontro con quello del comune di Trequanda, proseguendo poi lungo questo confine e passando per la località Palazzone e Poggio Castellaccio incontra in località Tordovana il limite intercomunale Trequanda-S. Giovanni d'Asso e lo segue fino al punto di incontro con la ferrovia Chiusi-Siena e con il confine del comune di Asciano.

Da qui, con andamento ad ovest segue detto confine e passando per la località Poggio Rinaldi va ad incontrare il fiume Ombrone il cui corso per un tratto segna il confine tra i comuni di Asciano e Buonconvento.

Passando sempre lungo il limite comunale di Asciano incontra in località Ponte a Tressa il confine meridionale del comune di Siena, che segue, con andamento nord-ovest, attraverso le località Colle Merenda, Ghetto e Colomba. Da qui proseguendo verso il Nord lungo il confine comunale di Siena raggiunge il territorio del comune di Castelnuovo Berardenga in località Castagno. Segue quindi il confine intercomunale Castelnuovo Berardenga-Monteriggioni sino ad incontrare, nei pressi di Castellina Scalo, la intersezione del confine comunale di Castellina in Chianti con quello di Poggibonsi.

Da questo punto, con andamento nord-ovest, passando per la località Castiglioni, segue il limite meridionale del territorio comunale di Poggibonsi fino ad intersecare il limite interprovinciale di Siena e Firenze nei pressi della località Poppiano. Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge il Monte Falterona, ricongiungendosi al punto di partenza di questa descrizione.

(È approvato).

ALLEGATO B

**LIMITE DEL COMPRENSORIO
DI BONIFICA DI 1ª CATEGORIA**

La delimitazione del territorio dell'Ente da classificare come comprensorio di bonifica di 1ª categoria, con assimilazione ai territori della Maremma toscana, è rappresentata dal seguente perimetro: partendo dal confine interprovinciale Firenze-Arezzo a Poggio Uomo di Sasso (m. 1.212) segue il confine del comune di Castelfranco di Sopra passando per Varco di Gastra (m. 1.393) fino ad incontrare il confine nord del comune di Loro Ciuffenna in località Poggio del Lupo (m. 1.515). Seguendo detto confine comunale passa per Monte Cocollo (m. 881) e attraversando il territorio del comune di Loro Ciuffenna raggiunge il confine comunale di Terranuova Bracciolini nei pressi di Gropina. Da qui in direzione nord-est arriva a Le Casacce (m. 823) piegando verso sud raggiunge la località Borro e risalendo poi fino a Fonte Archese (m. 849) segue verso sud-est il confine comunale di Talla fino a Monte Capannino (m. 747) punto d'intersezione dei confini comunali di Talla-Castiglion Fibocchi e Capolona. Da qui seguendo il confine del comune di Talla-Capolona fino a Zenna, passa per la Montanina, Pieve a Socana, e sempre con andamento a nord per Poggio Fallito (720) Riosecco, Poggio Ginestrino, la Docciolina. Da qui raggiunge Sagacciolo e passando per Borgo alla Collina, Tartiglia, Pieve di Romena e Poggio Bellano, Stia arriva a Pratovecchio da dove, con andamento a sud tocca Poggio Tondo (m. 755) Corignano fino ad incontrare la Statale della Consuma in località Campaldino. Da qui prosegue per Ponte a Poppi e risalendo a nord raggiunge Lierna e il Corniolino, discende ancora a sud costeggiando la Statale Umbro-Casentinese n. 71 passa per Soci e raggiunge Stazione di Bibbiena.

Risale nuovamente a nord fino a Poggio Ventoloso (m. 882) da dove ridiscende a sud toccando Querceto, Terrossola, Montecchio, Pian d'Oci (m. 764) fino a Rassina. Da qui

raggiunge il confine del comune di Chitignano che segue fino ad incontrare il confine dei comuni di Caprese Michelangelo e Subbiano.

Piegando a sud lungo questo confine tocca Monte Altuccia (m. 1.348), segue poi il confine di Subbiano-Anghiari e Subbiano-Arezzo fino alla Chiassa e passando per Campriano di Sotto, la Casina, Monte Castellaccio (metri 674), Quarantola (m. 398) raggiunge Staggiano.

Scendendo sempre a sud passa per Gigiano che lascia per piegare ad ovest fino a S. Cosimo (m. 600) da dove riportandosi a sud raggiunge Mammi per addentrarsi ad est sotto forma di cuneo fino a toccare S. Cristina per scendere poi a Cortona. Quindi dopo aver costeggiato per breve tratto il confine provinciale Perugia-Arezzo entra in provincia di Perugia a Montecastelluccio (m. 747). Si sposta ad est seguendo il confine comunale Tuoro sul Trasimeno-Lisciano Niccone, Lisciano Niccone-Passignano sul Trasimeno poi Umbertide-Passignano sul Trasimeno per Colle Spicchio, colle S. Lucia, Pian del Nese, Castiglion Ugolino, da cui poi sale a nord seguendo la riva destra del Tevere per Umbertide, distaccandosi un po' solo nei pressi di Lugnano, fino a Città di Castello. Di qui si addentra nelle valli del Cerfone attraverso Anghiari, sale a nord attraversando il Tevere a Badia Sucaselli fino a S. Piero in Villa. Scende poi fino a S. Sepolcro, S. Giustino seguendo la S. S. 3-bis fino a località C. Cavaliere dove svolta ad est passando per la località Monte Madonna dei Confini (m. 400), scende ad Umbertide da dove costeggia di nuovo la S. S. 3-bis fino al Km. 114 poi la lascia ad ovest per incontrare il confine comunale Umbertide-Perugia che segue fino in località Castello all'incrocio dei confini comunali Umbertide-Perugia-Gubbio.

Da qui seguendo il confine comunale di Gubbio-Perugia e Valfabbrica-Perugia raggiunge Monteverde (m. 563) dopo di che segue la valle del Chiascio fino verso Sterpeto e Palazzo. Dopo essere passato per Assisi, a nord di Spello, incontra il confine dei comuni di Assisi-Spello, nei pressi di Renaro. Segue il confine comunale Assisi-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

67ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

Spello passando per San Giovanni (metri 1.008), scende poi per il confine del comune di Spello fino a Colle San Lorenzo (m. 553)-Ravignano; scende ancora a sud per Belfiore, Colle San Lorenzo, Santo Stefano dei Piccioni, fino a Matigge, si sposta a nord-est fino a Castiglione poi passando ad est di Trevi scende a sud per Pissignano fino a Palazzaccio da dove piegando prima ad est e poi a nord passa per Monte Castellone, Monte Vergozze e Monte Carpegna fino ad Agliano, di poi scende a sud passando per Monte Santo.

Di qui prosegue per Monte Maggiore, Monte Piano; di qui segue con andamento a sud il confine del territorio comunale di Spoleto fino ad incontrare il confine provinciale Perugia-Terni, in località Monte Solenne (metri 1.286). Prosegue con andamento sud sud-est lungo detto confine fino all'incontro dei limiti provinciali di Perugia-Terni e Rieti in località Cima del Carpellone (m. 1.451). Da qui seguendo il confine delle provincie Terni-Rieti e passando nei pressi del Lago di Piediluco, La Montagnola (m. 1.060), Monte Lacerone (m. 1.087), Monte Sardone (metri 868) raggiunge il confine della provincia di Viterbo sul fiume Tevere poco a nord della località Barca di Gallese.

Proseguendo sempre a nord nord-ovest lungo il confine Terni-Viterbo che passa quasi sempre lungo il fiume Tevere raggiunge la località S. Egidio che segue fino a San Pietro Acquaeortus. Risale poi verso nord passando per San Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana nelle cui vicinanze incontra il confine comunale di Chianciano. Segue il predetto confine fino ad intersecare quello di Montepulciano nei pressi della località Castelluccio. Da qui volgendo verso nord coincide con il limite del territorio comunale di Montepulciano fino da incontrare quello di Torrita di Siena in località « La Torre ».

Da questa località segue il predetto confine sino all'incontro con quello del comune di Trequanda, proseguendo poi lungo questo confine e passando per la località Palazzone e Poggio Castellaccio incontra in località Tordovana il limite intercomunale Trequan-

da-San Giovanni d'Asso e lo segue fino al punto di incontro con la ferrovia Chiusi-Siena e con il confine del comune di Asciano.

Da qui, con andamento ad ovest, segue detto confine e passando per la località Poggio Rinaldi va ad incontrare il fiume Ombro- ne il cui corso per un tratto segna il confine tra i comuni di Asciano e Buonconvento.

Passando sempre lungo il limite comunale di Asciano incontra in località Ponte a Tressa il confine meridionale del comune di Siena, che segue, con andamento nord-ovest, attraverso le località Colle Merenda, Ghetto e Colomba. Da qui proseguendo verso nord lungo il confine comunale di Siena raggiunge il territorio del comune di Castelnuovo Berardenga in località Castagno. Segue quindi il confine intercomunale Castelnuovo Berardenga-Monteriggioni sino ad incontrare, nei pressi di Castellina Scalo, la intersezione del confine comunale di Castellina in Chianti con quello di Poggibonsi.

Da questo punto, con andamento nord-ovest, passando per la località Castiglioni, segue il limite meridionale del territorio comunale di Poggibonsi fino ad intersecare il limite interprovinciale di Siena e Firenze nei pressi della località Poppiano.

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge il Monte Falterona, ricongiungendosi al punto di partenza di questa descrizione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi » (792-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa del senatore Salari: « Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi sanno, questo disegno di legge è rimasto in sospeso per un certo periodo di tempo perchè da parte del Ministero dell'agricoltura erano state avanzate alcune riserve. Il Ministro dell'agricoltura, presso il quale mi sono fatto parte diligente nell'interpretare i desideri della Commissione, ha comunicato che tali riserve non sussistono più.

In una delle precedenti sedute la Commissione ha chiesto all'unanimità che il disegno di legge passasse dalla sede referente alla sede deliberante. Il Presidente del Senato, con lettera del 9 gennaio 1968, ha comunicato di avere accettato la richiesta della Commissione e quindi il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno in sede deliberante.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Poichè le perplessità di ordine giuridico in rapporto alle disposizioni del Mercato comune sono cadute, il Governo considera quanto mai opportuna la discussione e l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TIBERI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono favorevole alle modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati ad eccezione di un punto, a proposito del quale ho una perplessità da manifestare. Riguardo alla modifica dell'articolo 3 per ciò che attiene alla decolorazione e al sistema tecnico di verifica non ho nulla da obiettare, come pure nulla ho da obiettare circa la modifica apportata al primo comma dell'articolo 11.

Riguardo all'articolo 7, del quale sono stati modificati il primo e il secondo comma e soppresso l'ultimo, sorge un problema che

mi permetto di sottoporre alla cortese attenzione della Commissione: l'articolo 7 è stato modificato in relazione alle modalità previste per la circolazione, nel territorio dello Stato, sia dell'olio d'oliva che degli olii di semi, per cui sono previsti recipienti di qualsiasi capacità, ermeticamente chiusi ed apribili solo mediante effrazione, oppure muniti di suggello di garanzia recante la denominazione o la sigla del confezionatore. È rimasto invariato l'obbligo dell'apposizione sui recipienti di indicazioni relative al prodotto con segni indelebili. Fin qui non ho nulla da obiettare, senonchè al secondo comma dell'articolo 7 è detto che queste precauzioni non si applicano quando l'olio d'oliva viene trasferito « dal frantoio al deposito del produttore, e dal deposito di questi a quello del primo destinatario; dette norme non si applicano quando l'olio di oliva è inviato mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali ». In altre parole, l'olio d'oliva può essere trasportato a prescindere da questi segni di riconoscimento indelebili. Senonchè, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 7 mette in una condizione diversa l'olio di semi. Esso diceva: « Le indicazioni di cui al primo e terzo comma del presente articolo possono essere apposte sui recipienti di qualsiasi capacità, anche mediante etichette bene incollate sui recipienti medesimi, oppure, ad eccezione dei recipienti di cui al comma precedente, mediante cartellini applicati con suggello di garanzia ». Cosa discende da quest'esenzione e da questa soppressione? Ne discende che mentre per l'olio d'oliva in determinati casi viene fatta eccezione dell'obbligo dell'apposizione sui recipienti, a carattere indelebile, ben visibile, in lingua italiana della denominazione del prodotto, del volume e del peso, eccetera, per l'olio di semi queste eccezioni non sono previste. Praticamente l'olio d'oliva può essere trasportato senza segni indelebili sui mezzi di trasporto, mentre il trasporto su analoghi mezzi è precluso per l'olio di semi perchè non è esentato dall'obbligo della apposizione dei segni indelebili.

Non so se questo è un problema sul quale si possa sorvolare, o è un problema degno

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)67^a SEDUTA (18 gennaio 1968)

per equità e giustizia di essere preso in considerazione.

Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge sollevando quest'unica eccezione che sottopongo alla vostra cortesia e attenzione.

C A R E L L I . Prendo la parola anzitutto per correggere un'affermazione dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento: è stato detto che nell'elaborazione dell'articolo 3, la 8^a Commissione del Senato ha commesso un errore. Sarebbe stato meglio precisare che la modifica è stata apportata per una più idonea e chiara indicazione di dati tecnici, perchè da parte nostra non vi è stato alcun errore. Nel testo dell'articolo i colleghi della Camera hanno sostituito il carotene con il betacarotene. Per « carotene » si intende l'insieme, la miscela di elementi cromolipoidi, elementi isomeri coloranti diluiti nel grasso e cioè: l'alfacarotene, il betacarotene e il gammacarotene, che hanno diversa formula di struttura ma stessa formula stechiometrica. Ora è logico che il dato fotometrico, calcolato in millimicron, cambia se si considera solo uno dei tre elementi, ad esempio il betacarotene che è contenuto in maggiore quantità. Dire betacarotene significa restringere la fascia dello spettro, e il dato che avevamo proposto dell'assorbimento fotometrico di 460 millicron viene ridotto a 453; il che può essere stabilito in base al betacarotene o al carotene, come avevamo fatto noi. Quindi entrambe le cifre potrebbero ritenersi proponibili. Il nostro non deve essere considerato un errore, ma solo una valutazione diversa da quella fatta dai nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

Detto questo, ritengo opportuno, pur convenendo con le considerazioni fatte dal senatore Tiberi, non ritardare ulteriormente questo utilissimo disegno di legge ed evitare di sollevare questioni che potrebbero provocare l'accantonamento.

G R I M A L D I . A proposito della modifica all'articolo 3, qual è la differenza tra carotene e betacarotene?

C A R E L L I . Il betacarotene dà una colorazione meno intensa.

P R E S I D E N T E . Ritornando alla questione sollevata dal relatore, mi permetto di riassumerla brevemente.

Il primo e terzo comma dell'articolo 7 prescrivono norme per il trasporto dell'olio di oliva e dell'olio di semi. Sui recipienti devono risultare con caratteri indelebili, in lingua italiana, il volume, il peso netto della merce, il nome e cognome o la ragione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento; inoltre la denominazione e il domicilio, o la sede dell'importatore qualora provengano dall'estero.

Il secondo comma prevede una esenzione da tali norme solo per l'olio d'oliva. L'ultimo comma consentiva anche per l'olio di semi una facilitazione, permettendo l'applicazione di etichette e cartellini. Sopprimendo l'ultimo comma si viene ad impedire all'olio di semi il trasporto mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali perchè rimane l'obbligo della scrittura indelebile.

Veda la Commissione se sia il caso di provocare con apposito strumento, segnalazione particolare, ordine del giorno eccetera, un atto amministrativo con cui il Governo dia un'interpretazione estensiva della esenzione prevista al secondo comma, oppure se sia necessario procedere ad una modificazione del testo.

B O L E T T I E R I . L'osservazione del relatore è fondata. Non credo però che sia sfuggita ai colleghi della Camera.

P R E S I D E N T E . Può essere anche una posizione presa dalla Camera.

B O L E T T I E R I . Evidentemente è stata presa la posizione di favorire ad ogni costo l'olio d'oliva. Ciò non può non apparire giusto, ma abbiamo tanto insistito per favorire l'olio d'oliva che non mi sembra il caso di rimandare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, con il rischio di non vederlo approvato. Poichè vogliamo tutelare l'olio d'oliva non vogliamo assumerci la re-

sponsabilità di fermare tutto il disegno di legge.

TORTORA. Tutelare un prodotto non significa danneggiarne un altro.

BOLETTIERI. Non v'è dubbio che ne deriverà una situazione di disagio; ma di fronte allo svantaggio, sia pure ingiusto, di un certo settore produttivo — quello dell'olio di semi, che per altro si difende da sé attraverso i suoi prezzi, molto favorevoli rispetto a quelli dell'olio di oliva — ed al rischio che rinviando il provvedimento all'altro ramo del Parlamento esso possa venire insabbiato, debbo dire che preferisco il primo inconveniente. A mio avviso, pertanto, è necessario approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera: la questione sollevata dall'onorevole relatore può essere risolta mediante un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli senatori me lo consentono, vorrei dare lettura di un brano della relazione dell'onorevole De Leonardis per vedere se può esserci di qualche aiuto:

« All'articolo 7 ho chiesto che venga specificato che i recipienti ermeticamente chiusi, di cui si parla, devono essere tali da non poter essere aperti senza rompere il sigillo che va apposto all'apertura stessa. Con altro emendamento chiedo la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo, in quanto delle semplici etichette attaccate, sia pure saldamente, sul recipiente non possono essere sufficienti a garantire la natura e la provenienza del prodotto, in quanto è semplicissimo asportare tali etichette e sostituirle con altre; è necessario quindi che rimanga senza eccezione quanto stabilito nel primo comma dello stesso articolo 7 e cioè che tutte le necessarie indicazioni debbono essere fatte con caratteri indelebili sul recipiente ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Tenuto conto che la produzione dell'olio di semi ha

una certa organizzazione di carattere industriale, si può pensare forse che non sia difficile provvedere al trasporto del prodotto mediante proprie cisterne o autocisterne.

TORTORA. Non è esatto perchè gli stabilimenti per la lavorazione dell'olio di semi non hanno questa potenza economica.

GRIMALDI. Con il provvedimento al nostro esame si vuole dare una tutela specifica al commercio ed alla produzione dell'olio di oliva. Non possiamo però riconoscere che abbiamo anche una forte produzione di olio di semi ed abbiamo quindi il dovere, nell'ambito della tutela generale, di occuparci anche di questo settore.

Ora se un ordine del giorno, una raccomandazione o una dichiarazione potesse costituire, domani, interpretazione autentica della legge nella sua applicazione ritengo che tutti saremmo ben lieti di evitare di rimandare il provvedimento alla Camera. Quest'ultima preoccupazione, però, non ci deve indurre ad abbandonare un prodotto che ha ugualmente diritto alla libera circolazione. Credo, quindi, che la difficoltà che verrebbe a crearsi per l'olio di semi non possa essere risolta con un atto di buona volontà da parte nostra, per cui sarà necessario emendare il testo del provvedimento per trovare una soluzione giusta. In sostanza, se non vado errato, bisognerebbe tornare alla stessa dizione approvata dal Senato e poi modificata dalla Camera dei deputati.

TORTORA. Non voglio ripetere quanto già detto dai colleghi che mi hanno preceduto; però desidero far rilevare che l'ordine del giorno, soprattutto quando si tratta di interpretare leggi in vigore, ha scarso peso e rilievo; anzi non ha alcuna efficacia perchè, essendo operante la legge, non si possono raccomandare atti in contrasto con la legge stessa.

BOLETTIERI. Ma l'ordine del giorno non è diretto al giudice, bensì al Governo.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)67^a SEDUTA (18 gennaio 1968)

T O R T O R A . Ad ogni modo ritengo che la presentazione di un ordine del giorno non sia soddisfacente per risolvere la questione dell'olio di semi.

Circa la preoccupazione del senatore Bolettieri, il quale ha riconosciuto che il provvedimento, così come è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento, finisce per danneggiare un settore e per favorirne un altro, ma che, essendo a fine legislatura, rinviare il disegno di legge alla Camera potrebbe significare il suo definitivo insabbiamento, per cui è opportuno approvarlo così com'è, devo dire che a mio avviso questo pericolo non sussiste perchè il provvedimento in discussione non è di rilevanza politica. Si tratta soltanto di fare appello al buon senso. Ed io sono convinto che rinviando alla Camera il provvedimento emendato, esso sarà rapidamente approvato.

C O N T E . Signor Presidente, a me pare che si stia facendo una lunga discussione inutilmente: non vedo cioè la ragione per cui su un'autocisterna o cisterna ferroviaria non si possa applicare, di volta in volta, uno stampino a caratteri indelebili in cui si dica, ad esempio: « quintali 100 di olio di semi spediti dal produttore *x* ed inviati al commerciante *y* ».

T I B E R I , *relatore*. Le Ferrovie non lo consentirebbero.

C O N T E . Non vedo perchè non dovrebbero consentirlo; al massimo si tratterà di pagare qualcosa in più. Non so se questo procedimento possa essere usato anche per le cisterne navali, ma *grosso modo* credo che dovrebbe essere la stessa cosa.

M E D I C I . Signor Presidente, in altri tempi queste norme non venivano emanate dal Parlamento ma dal Governo, come norme regolamentari, onde ritengo che se la Commissione approvasse — possibilmente all'unanimità — un ordine del giorno, il risultato che si vuol perseguire sarebbe ottenuto e le riserve del relatore e degli ono-

revoli colleghi potrebbero cadere. L'ordine del giorno potrebbe essere così formulato:

« La 8^a Commissione del Senato,

discutendo il disegno di legge n. 792-B,

invita il Governo ad emanare disposizioni regolamentari intese a consentire che le indicazioni previste al primo e al terzo comma dell'articolo 7 possano essere soddisfatte per quanto riguarda l'olio di semi mediante etichette bene incollate sui recipienti oppure, ad eccezione dei recipienti di cui al quarto comma dell'articolo 7, mediante cartellini applicati con suggello di garanzia ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di stato per l'agricoltura e le foreste*. Temo che tale ordine del giorno non possa essere accettato dal Governo se contrasta con il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Mi consenta di farle rilevare che nel provvedimento non vi è una disposizione che faccia esplicito divieto in questo senso. Si tratta di una cosa che si deduce e che può essere chiarita dall'ordine del giorno.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A me sembra che il problema non sia quello di ripristinare l'ultimo comma dell'articolo 7, ma eventualmente di aggiungere, nel secondo comma di detto articolo, dopo le parole « l'olio di oliva », le altre: « e l'olio di semi ». Ora, dal momento che esiste la preoccupazione che, essendo a fine legislatura, rinviare il provvedimento emendato alla Camera potrebbe significare il suo insabbiamento, io direi che si può approvarlo così com'è, poichè, tenuto conto del fatto che queste norme entreranno in vigore fra un anno; in quest'arco di tempo il Parlamento può, se lo riterrà opportuno, varare una legge con la quale si dica che il secondo comma dell'articolo 7 va così integrato: « Dette norme non si applicano quando l'olio di oliva o l'olio di semi è inviato mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali ».

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

67ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

Per quanto concerne l'ordine del giorno ripeto che, a mio avviso, esso contrasta con il provvedimento perchè, ad un certo punto, fa riferimento ad un comma dell'articolo 7 che la Camera ha soppresso.

M E D I C I . Dalla relazione fatta dal senatore Tiberi mi pare di aver capito che la preoccupazione comune era quella di non rendere difficile la circolazione delle cisterne di olio di semi per la difficoltà tecnica relativa all'apposizione di caratteri indelebili. Pertanto noi chiediamo al Governo che con un suo atto esecutivo ristabilisca tale possibilità, dal momento che è stato unanimemente riconosciuto che non si deve danneggiare un settore della produzione, traducendosi questo, in definitiva, in un maggiore costo per la collettività.

Se il problema è questo, si tratta soltanto di metterci d'accordo sulla formulazione dell'ordine del giorno.

B O L E T T I E R I . Mi pare che l'ordine del giorno presentato dal senatore Medici non contrasti con le disposizioni del provvedimento, tanto più che il comma soppresso, cui faceva riferimento l'onorevole Sottosegretario, riguardava il primo e il terzo comma dell'articolo. Quindi, il discusso ultimo comma non contrasta con il resto dell'articolo, e l'ordine del giorno verrebbe a proporre quanto già detto dal comma stesso.

C O N T E . Signor Presidente, l'ordine del giorno presentato dal senatore Medici non contrasta con quelli che sono la lettera e lo spirito della legge; indubbiamente contrasta con una decisione dell'altro ramo del Parlamento. Il Governo, trovandosi domani tra la volontà della Camera di sopprimere il comma e l'ordine del giorno approvato dal Senato, non potrà prendere facilmente una decisione.

A questo punto credo che la proposta più ragionevole sia quella del Sottosegretario. In effetti, il problema da risolvere è il seguente: dare la possibilità all'olio di semi di viaggiare con cisterne, autocisterne ferro-

viarie o navali onde evitare la sperequazione nei confronti dell'olio di oliva. L'olio di oliva può viaggiare con le cisterne senza scritta indelebile, mentre l'olio di semi non può viaggiare senza scritta indelebile.

B O L E T T I E R I . Questa differenza rimane anche se ripristiniamo il comma.

C O N T E . A questo punto sarà bene chiarire ulteriormente. Il signor Presidente ha già riassunto i termini del problema ed io torno a ripeterli. Le disposizioni del secondo comma riguardano solo l'olio d'oliva, quelle del primo e terzo comma riguardano sia l'olio d'oliva che quello di semi. Il quinto comma consentiva una eccezione, sia per l'olio di semi che per l'olio di oliva, a quelle che erano le norme del primo e del terzo comma, e soprattutto consentiva all'olio di semi di ovviare all'inconveniente della scrittura indelebile per il trasporto nelle cisterne od autocisterne. Venendo a mancare questa possibilità il secondo comma viene a determinare una sperequazione. Ecco perchè è giusto il ragionamento del Sottosegretario.

C A R E L L I . Non dobbiamo complicare le cose. Ero del parere che sarebbe stato opportuno presentare un secondo disegno di legge, perchè, oltre tutto, l'ordine del giorno del collega Medici è in contrasto con la norma legislativa che prevede solo *in via facoltativa* l'uso dei cartellini e delle etichette con le parole: « possono essere apposte », mentre l'ordine del giorno invita il Governo a stabilire con disposizioni regolamentari quello che è una facoltà, o che era una facoltà. Ora il ragionamento del Sottosegretario mi ha convinto.

B E R T O L A . Credo che dobbiamo fissare la nostra attenzione solo sulle ultime due righe del secondo comma dell'articolo 7. Il secondo comma dice che le norme di cui al precedente comma non si applicano: domandiamoci perchè non si applicano. La risposta è che esiste una difficoltà di ordine tecnico. Ma questa difficoltà esiste per l'olio di semi come per l'olio d'oliva. Perchè l'ultimo com-

ma è stato soppresso dal momento che apriva una valvola di sicurezza?

Accettare il testo così modificato non è una soluzione giusta, in coscienza, ma dobbiamo domandarci se è opportuno rimandare il disegno di legge alla Camera. Unica soluzione è un ordine del giorno, che potrebbe anche essere, con qualche modifica, quello del senatore Medici; un ordine del giorno in cui fosse dato mandato al Governo di emanare disposizioni affinché l'olio di semi possa viaggiare in cisterne od autocisterne con indicazioni che assicurino una certa garanzia, ma che siano tecnicamente applicabili.

T O R T O R A . Ma il vantaggio della scrittura indelebile è relativo, perchè come si possono staccare cartellini ed etichette si può anche modificare una scrittura.

C O N T E . Infatti io ritengo che queste disposizioni non dovrebbero essere fissate da una legge ma da un regolamento.

T O R T O R A . In altri Paesi le indicazioni del prodotto vengono marcate sui sigilli che chiudono il recipiente. Questa è l'unica garanzia.

C O N T E . Comunque, ormai non possiamo più discutere sul sistema migliore di garanzia, dobbiamo fare in modo che il disegno di legge diventi legge: questo è ciò che ci interessa. Siamo qui a discutere per migliorare il testo, e poichè il Sottosegretario ci assicura l'assistenza del Governo, andiamo avanti; se si vuole approvare un ordine del giorno, approviamolo.

T O R T O R A . Presenterò allora degli emendamenti all'articolo.

M E D I C I . Mi permetterei di insistere, e chiedo scusa della mia insistenza perchè indubbiamente il Governo si rende conto che il problema esiste; se l'ordine del giorno sarà approvato — meglio se all'unanimità — il Governo sarà abilitato a fare lo sforzo necessario per prendere quei provvedimenti urgenti, di carattere regolamentare, che consentano la circolazione degli oli di semi.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi pare di avere già detto che il problema non è quello di ripristinare l'ultimo comma dell'articolo 7 che, con scelta precisa, è stato soppresso dalla Camera (anche se ovviamente il Senato ha tutto il diritto di ripristinarlo) ma più che altro — se lo ritenete opportuno — di estendere la deroga prevista per l'olio di oliva anche a quello di semi. Ed infatti in sostanza il primo comma dell'articolo 7 stabilisce delle norme precise, per le quali il secondo comma prevede una deroga (« Le norme di cui al precedente comma non si applicano... »); a me sembra che il relatore si sia preoccupato proprio di questo osservando sostanzialmente che anche per l'olio di semi si dovrebbe avere la stessa deroga. Per quanto mi riguarda non ho da osservare alcunchè sull'ordine del giorno del senatore Medici, salvo questo: in tanto si è pensato a questa legge, in tanto il Parlamento la sta approvando, in quanto si vuole evitare la soccombenza dell'olio d'oliva rispetto agli altri grassi e le sue adulterazioni e sofisticazioni.

Detto questo, a mio modo di vedere, si dovrebbe almeno sopprimere l'inciso nell'ordine del giorno Medici « per quanto riguarda l'olio di semi »; altrimenti ne deriverebbe forse che soltanto l'olio di oliva deve essere trasportato in ogni caso attraverso quegli accorgimenti di cui all'articolo 7.

M E D I C I . Ritengo di dover dare un ulteriore chiarimento. Il secondo comma dell'articolo 7, come ha già detto il senatore Bertola con estrema chiarezza, recita: « Le norme di cui al precedente comma non si applicano quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario. Dette norme non si applicano quando l'olio d'oliva è inviato mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali ». Come si evince dal secondo periodo di questo comma, l'olio d'oliva non è soggetto alla norma. E allora per forza bisogna mettere nell'ordine del giorno « olio di semi », altrimenti sem-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

67ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

brerebbe che noi vogliamo sottoporre anche l'olio d'oliva allo stesso trattamento.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se il significato è questo...

MEDICI. È questo il significato e non può essere altro!

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi pareva che il senso fosse differente, comunque di questa interpretazione potrà far sempre fede il resoconto stenografico.

BOLETTIERI. Non c'è dubbio che, se non contrasta con la lettera della legge, tuttavia l'ordine del giorno Medici contrasta con la volontà chiaramente espressa dalla Camera quando ha soppresso il noto comma. Non c'è dubbio che una certa discordanza esista, che ci sia anzi opposizione tra quello che diciamo nell'ordine del giorno e quanto è stato votato dalla Camera dei deputati. Il collega Conte dice che il comma soppresso dall'altro ramo del Parlamento era una scappatoia; effettivamente lo era e per questo la Camera non ha voluto sentir parlare di « etichette bene incollate » e di « cartellini applicati con suggello di garanzia », mezzi ambedue facilmente asportabili ed alterabili. Ora, per non incontrare l'opposizione dei colleghi deputati, l'ordine del giorno presentato dal senatore Medici inviterebbe il Governo a studiare un modo che non renda facile questa asportazione. Vediamo di superare questo punto morto: il comma è stato soppresso; bene, approviamo questa soppressione, ma nello stesso tempo troviamo un mezzo tecnico che renda possibile far viaggiare quest'olio.

PRESIDENTE. Farei osservare al senatore Medici che però occorrerebbe una maggior precisione, altrimenti si ripristina quello che la Camera non ha voluto; voglio dire, cioè, che la conclusione dell'ordine del giorno mi sembra troppo generica.

MEDICI. Ma perchè limitarla?

PRESIDENTE. Perchè è limitato per tutti e soltanto per l'olio di oliva si fa eccezione, ma in un solo caso.

CONTE. Vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione un altro ordine del giorno del seguente tenore:

« L'8ª Commissione del Senato,

discutendo il disegno di legge n. 792-B, invita il Governo ad emanare disposizioni regolamentari intese ad eliminare ogni sperequazione fra il trasporto all'ingrosso dell'olio di semi e il trasporto all'ingrosso dell'olio d'oliva ».

BOLETTIERI. Aggiungiamo « con le necessarie garanzie ».

GRIMALDI. Ma quelle sono stabilite per legge!

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Posso anche essere d'accordo sull'ordine del giorno, ma faccio notare che questa materia potrebbe essere meglio affrontata con un apposito disegno di legge.

TIBERI, *relatore*. Dalla discussione che si è svolta finora mi sembra che la difficoltà nascerebbe dal fatto che sulle cisterne ferroviarie o navali non si possono applicare caratteri indelebili; ma questo non lo sappiamo con certezza, o, almeno, nessuno si è espresso in senso preciso.

Ad ogni modo se è vietata dalle Ferrovie dello Stato l'applicazione di lettere indelebili sulle cisterne, potrebbe il Governo con sue norme regolamentari consentire quest'applicazione in modo da dare esecuzione alla volontà del Parlamento.

CARELLI. Ritengo inutile preoccuparci di una questione che potrebbe essere risolta in linea pratica tra un anno, invitando il Governo a prendere un provvedimento se e quando si verificheranno degli inconvenienti nel movimento commerciale.

T I B E R I , *relatore*. A me duole di aver dato luogo ad una discussione così lunga e appassionata, ma ero in dovere di mettere la Commissione nelle condizioni di esprimere un giudizio il più sereno possibile e, dopo aver ascoltato, ho pure il dovere di ricordare quali sono state le ragioni che hanno mosso il senatore Salari a presentare questo disegno di legge. Nella precedente legislatura era stato varato un provvedimento per regolare la materia dell'olio di semi, ma da questa regolamentazione risultò compromesso, specialmente sotto l'aspetto del colore e della pubblicità, l'olio d'oliva. Infatti i primi articoli del provvedimento oggi in discussione mirano appunto ad evitare confusione, cioè ad evitare che la pubblicità possa indurre in errore l'acquirente di olio di oliva. Le norme susseguenti che abbiamo preso in esame non erano così fondamentali; la preoccupazione del presentatore non era quella di avvantaggiare o di svantaggiare l'uno o l'altro degli oli nel trasporto. Ora, riferendomi alla soluzione dell'ordine del giorno, come chiarimento ricordo i primi commi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, il 28 luglio 1961. Dicono questi commi: « Gli oli di semi commestibili debbono circolare nel territorio dello Stato esclusivamente contenuti in recipienti di qualsiasi capacità chiusi e muniti di suggelli di garanzia applicati in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura dei suggelli stessi. Sui recipienti debbono risultare con caratteri ben visibili e in lingua italiana la denominazione della ditta confezionatrice, la quantità netta in litri e chilogrammi dell'olio contenuto nei recipienti, nonché la dicitura "olio di semi". Le norme suddette non si applicano quando la merce è trasferita mediante autocisterne o cisterne ferroviarie ».

Ora, io non so se nell'ordine del giorno per evitare questo diverso trattamento dell'olio di semi possiamo fare riferimento anche al contenuto di questa legge, mettendo il Governo in condizioni di emanare norme regolamentari che evitino la sperequazione che oggi ci interessa e che tanto a lungo ci

ha fatto discutere. È fuori discussione la nostra preoccupazione di tutelare l'olio di oliva, ma è altrettanto fuori discussione che non vogliamo creare sperequazioni che andrebbero a danno non solo e non tanto dell'olio di semi, quanto a danno del consumatore di questo olio.

P R E S I D E N T E . L'intervento del relatore mi sembra definitivamente chiarificatore e lo pregherei, pertanto, di tradurlo in una formulazione precisa.

Al senatore Conte debbo dire che la dizione generica della sperequazione, da lui suggerita, non può essere accettata se pensiamo all'articolo 3 sul quale — se non ricordo male — non è sorta discussione e che approvremo nel testo pervenutoci dalla Camera.

C O N T E . Ma io mi riferivo soltanto al trasporto all'ingrosso.

P R E S I D E N T E . Qui si tratta di andare avanti: abbiamo ora, in esame, l'ordine del giorno proposto dal senatore Conte e accolto, sostanzialmente, dal relatore, il quale, però, vi farebbe l'aggiunta « con le garanzie di cui alla precedente legge ».

M E D I C I . Ma questo mi pare in contrasto con le ultime tre righe del secondo comma e cioè « Dette norme non si applicano quando l'olio d'oliva è inviato mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali ».

P R E S I D E N T E . Non sarebbe meglio precisare quello che si vuole, cioè che quanto va fatto per l'olio d'oliva va fatto anche per quello di semi?

B O L E T T I E R I . Ma peggio che ripristinare il testo soppresso dalla Camera è ripristinare le stesse condizioni per il trasporto all'ingrosso!

G R I M A L D I . Cerchiamo di mettere in parità i due prodotti, raccomandando al Governo di accelerare l'iter del provvedimento

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

67ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

to alla Camera. Anche se dovrà essere riman- dato alla prossima legislatura non è poi tanto male; altrimenti qui andremo a licen- ziare un provvedimento che tutti sentiamo ingiusto.

P R E S I D E N T E . Resta vera, comun- que, l'osservazione del relatore, che ha la sua importanza; ora, un ordine del giorno che non significhi eversione di quello che l'altro ramo del Parlamento ha già stabilito, quanto meno serve al Governo per dettare disposi- zioni quando la legge entrerà in vigore e per approfondire la questione, anche perchè dai lavori della Camera risulta che è stata più una ragione tecnica che politica la soppres- sione di quel comma.

In definitiva accetterei, per mio conto, tra i due ordini del giorno, quello presentato dal senatore Conte perchè è più generale e non everte quello che è esplicitamente detto nell'articolo 7.

G R I M A L D I . Ma non siamo in fase di commercio dell'olio, bensì in fase di tra- sporto, il che è cosa ben diversa. Tutt'al più si può dire: « Discutendo l'articolo 7 della legge . . . , invita il Governo, eccetera », in modo da concentrare l'attenzione del Gover- no proprio sull'articolo 7.

C O N T E . Io sono d'accordo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Go- verno si rimette alla volontà della Commis- sione.

G R I M A L D I . Ho il timore che verre- mo a cadere in un errore peggiore se par- liamo di trasporto all'ingrosso; infatti la espressione potrebbe essere riferita al termi- ne commerciale di vendita all'ingrosso maga- ri di quintali, ma non comprende il tra- sporto a cisterne. Da questo deriva che dob- biamo accettare il suggerimento del Sottose- gretario che vuole consentire che gli oli di semi possano beneficiare delle facilitazioni previste nel secondo comma dell'articolo 7.

P R E S I D E N T E . Informo i colleghi che il senatore Murdaca ha presentato il se- guente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione permanente del Se- nato,

nell'approvare il disegno di legge nu- mero 792-B,

invita il Governo ad emanare disposizio- ni regolamentari atte a consentire che le norme previste dall'articolo 7 dello stesso disegno di legge per il trasporto dell'olio di oliva mediante autocisterne ferroviarie o na- vali, siano applicabili anche per il trasporto dell'olio di semi con gli stessi mezzi ».

C O N T E . Concordo con l'ordine del giorno del senatore Murdaca e, conseguente- mente, ritiro il mio.

T O R T O R A . Come avevo annunciato, ho presentato due emendamenti all'artico- lo 7, l'uno tendente a sopprimere l'intero se- condo comma; e l'altro, in via subordinata, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « olio di oliva » le altre « e di semi ».

C O N T E . Signor Presidente, il senato- re Tortora pensa che il secondo comma sia superfluo, tanto è vero che ha presentato un emendamento tendente alla sua soppressio- ne. Ora io prego caldamente il senatore Tor- tora di ritirare i suoi emendamenti sui quali, pur essendo favorevole, dovrei votare con- tro, perchè sono fermamente convinto che se rimandiamo il disegno di legge alla Ca- mera, essa non avrà più il tempo per appro- varlo. Il relatore del provvedimento alla Ca- mera, che ben conosco, difenderà a denti stretti quello che è il prodotto principale del- la sua terra, le Puglie; cioè difenderà l'olio d'oliva e non esiterà a dire che ci deve essere sperequazione e che si deve rendere difficile lo smercio dell'olio di semi; ripeto che il relatore alla Came- ra non avrà nessuna remora a dirlo, per cui se rimandiamo il provvedimento alla Ca- mera con emendamenti di questo genere, es- so probabilmente si insabbierà o, quanto me- no, vi sarà una lunghissima discussione. A mio avviso, pertanto, benchè questo disegno

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)67^a SEDUTA (18 gennaio 1968)

di legge non sia completamente soddisfacente, deve essere varato prima della fine della legislatura.

Per tale motivo vorrei pregare il senatore Tortora di ritirare i suoi emendamenti e, qualora non lo volesse fare, sebbene sia sostanzialmente d'accordo sui medesimi, a nome del Gruppo al quale appartengo debbo dire che voterò contro.

M A S C I A L E . Concordo con quanto detto dal senatore Conte.

T I B E R I , *relatore.* Per essere coerente con l'impostazione da me precedentemente data, non posso che dichiararmi favorevole, sia pure con qualche perplessità, al primo emendamento proposto dal senatore Tortora e del tutto favorevole al secondo emendamento subordinato al primo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Dichiaro che debbo essere contrario a questi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1 e 2, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto « di raffinazione », dev'essere denominato « olio di semi ».

Alla suddetta denominazione dovrà aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso semprechè l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso dovrà essere denominato « olio di semi vari ».

Art. 2.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo e di qualsiasi illustrazione alle denominazioni di cui all'articolo precedente.

Il marchio, anche se di fantasia, non deve comunque indurre in inganno il consumatore.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti. La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio, diluito con eguale volume di esano, in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 4, 5 e 6 non modificati dalla Camera dei deputati;

Art. 4.

Negli annunci propagandistici effettuati a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, è fatto obbligo di far precedere la denominazione di cui all'articolo 1 all'indicazione del prodotto che si reclamizza, anche se in altra parte dell'annuncio pubblicitario il prodotto viene chiaramente indicato con la sua propria denominazione di « olio di semi ».

Art. 5.

Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, de-

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)67^a SEDUTA (18 gennaio 1968)

gli oli estratti dalle sanse d'oliva e degli oli di semi, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal Ministero delle finanze, e devono circolare con apposita bolletta di accompagnamento.

Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane e I. I., sentito il Ministero della sanità per quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici.

Art. 6.

Chiunque produca glicerina è tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantità giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonchè il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari.

Do lettura del primo comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili devono circolare nel territorio dello Stato esclusivamente confezionati in recipienti di qualsiasi capacità, ermeticamente chiusi ed apribili solo mediante effrazione, oppure muniti di suggello di garanzia recante la denominazione o la sigla del confezionatore, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso. Sui recipienti devono risultare con caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, la denominazione del prodotto secondo le norme vigenti, il volume o il peso netto della merce, il nome e il cognome o la ragione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento.

Poiche nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Le norme di cui al precedente comma non si applicano quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario. Dette norme non si applicano quando l'olio d'oliva è inviato mediante auto-cisterne o cisterne ferroviarie o navali.

È stato presentato dal senatore Tortora, come loro sanno, un emendamento sostitutivo dell'intero comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

È stato anche presentato dallo stesso senatore Tortora, in via subordinata, un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « olio di oliva », le altre: « e di semi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto dunque ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura dei commi terzo e quarto, non modificati dalla Camera dei deputati:

Sui recipienti contenenti oli di oliva commestibili e oli di semi commestibili provenienti dall'estero deve risultare oltre alle indicazioni di cui al primo comma, anche la denominazione e il domicilio o la sede dell'importatore.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili, fino a 5 chilogrammi, debbono essere confezionati esclusivamente in recipienti nei quali siano contenuti litri 0,100, litri 0,250, litri 0,500, litri 1, litri 2 e litri 5, oppure chilogrammi 0,100, chilo-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

67ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

grammi 0,250, chilogrammi 0,500, chilogrammi 1, chilogrammi 2 e chilogrammi 5.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo, che la Camera dei deputati ha soppresso:

Le indicazioni di cui al primo e al terzo comma del presente articolo possono essere apposte sui recipienti di qualsiasi capacità anche mediante etichette bene incollate sui recipienti medesimi; oppure, ad eccezione dei recipienti di cui al comma precedente, mediante cartellini applicati con suggello di garanzia.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 8, 9, 10 che non sono stati modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Nei negozi di minuta vendita gli oli di semi commestibili debbono essere tenuti e venduti esclusivamente in recipienti chiusi e sigillati secondo le norme del precedente articolo e recanti le indicazioni ivi prescritte.

Art. 9.

Nella vendita al minuto, in forma ambulante, gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili debbono essere detenuti e venduti esclusivamente in recipienti confezionati secondo le norme di cui al precedente articolo 7.

Art. 10.

È fatto divieto di detenere negli stabilimenti sostanze chimiche che non siano di impiego usuale nella raffinazione degli oli di oliva e di semi e che non siano autorizzate dal Ministero della sanità.

Do lettura del primo comma dell'articolo 11, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 della presente legge è punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio di semi o di olio di oliva e con la reclusione fino a un anno.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dei rimanenti commi, non modificati dalla Camera dei deputati:

Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è punito con l'ammenda fino a lire due milioni.

Chiunque trasporta o fa trasportare le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse di oliva e degli oli di semi non denaturati o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la multa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione della presente legge.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

67ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Murdaca il seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 792-B,

invita il Governo ad emanare disposizioni regolamentari atte a consentire che le norme previste dall'articolo 7 dello stesso disegno di legge per il trasporto dell'olio di oliva mediante autocisterne, cisterne ferroviarie o navali, siano applicabili anche per il trasporto dell'olio di semi con gli stessi mezzi ».

CARELLI. Non sono favorevole a questo ordine del giorno perchè lo ritengo superfluo e non applicabile. Riterrei invece più opportuno per la soluzione del problema che venisse presentato un apposito disegno di legge.

MASCIALE. Mi associo alla dichiarazione del senatore Carelli.

CONTE. Anche io sono contrario all'ordine del giorno e mi associo a quanto detto dal senatore Carelli.

TIBERI, *relatore*. Sono favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari